Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 settembre 1984.

Norme di adeguamento dei semirimorchi porta-containers in circolazione al 31 dicembre 1979, con pesi eccedenti quelli massimi di cui all'art. 33 del testo unico sulle norme della circolazione stradale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti i precedenti decreti del Ministro dei trasporti 10 giugno 1976, 7 dicembre 1979 e 12 gennaio 1984 per la parte attinente ai semirimorchi porta-containers in circolazione al 31 dicembre 1979 con pesi eccedenti quelli massimi di cui all'art. 33 del testo unico sulle norme della circolazione stradale;

Considerato che le imprese non hanno potuto provvedere al rinnovo del parco, come preventivato, per la constatata inoperatività della legge 27 novembre 1980, n. 815, sul credito agevolato dell'autotrasporto di merce;

Considerato che con legge in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è stato istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine il Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi concessi a finanziamenti accordati ai sensi della richiamata legge n. 815;

Considerato altresì che le imprese possono ora acc dere al credito e, quindi, provvedere al rinnovo d parco entro termini brevi:

Decreta:

Articolo unico

La cadenza temporale stabilita all'art. 1 del propr decreto 12 gennaio 1984 per l'adeguamento dei pesi d semirimorchi porta-containers è modificata come segu

entro il 31 dicembre 1984 quelli immessi in circo zione prima del 1° gennaio 1974;

entro il 1985, quelli immessi in circolazione prin del 1° gennaio 1977;

entro il 1986 tutti gli altri.

I termini di presentazione dei veicoli a visita e pro presso gli uffici provinciali M.C.T.C. sono quelli previ per la scadenza delle revisioni annuali.

Resta fermo il termine del 31 dicembre 1980 per l'ac guamento del peso complessivo dei predetti semirim chi, come stabilito nel proprio decreto 7 dicembre 19

A seguito della visita e prova di cui sopra, le carte circolazione dovranno essere rinnovate.

Roma, addì 10 settembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(4744)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Farra d'Isonzo

Con decreto 31 luglio 1984, n. 60334, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 1835, censito nel catasto del comune di Farra d'Isonzo, P.T. 1082, particella 811 parte B, ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'agro cremonese gradiscano, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(4737)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti & Roberts Toiletries, con sede e uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano (Firenze), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 26 dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei la ratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti & Roberts, con sede Firenze, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma de articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento a cipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei la ratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti & Roberts Toiletries, c sede e uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Cal zano (Firenze), che versino nell'ipotesi di cui al primo com degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è amme la possibilità di beneficiare del trattamento di pensioname anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 g gno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei la ratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti & Roberts, con sede Firenze, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma de articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa possibilità di beneficiare del trattamento di pensioname anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 g gno 1984 al 31 dicembre 1984.

(4751)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Perugia

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 è stato approvat nuovo statuto della Cassa di risparmio di Perugia.

(4611)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi dell'11 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1848,750	1848,750	1848,82	1848,750	1848,75	1848,82	1848,900	1848,750	1848,750	—
Marco germanico .	615,150	615,150	615,50	615,150	615,25	615,15	615,150	615,150	615,150	—
Franco francese . .	200,380	200,380	200,45	200,380	200,35	200,32	200,260	200,380	200,380	—
Fiorino olandese .	545,240	545,240	545,50	545,240	545,25	545,22	545,210	545,240	545,240	—
Franco belga . .	30,543	30,543	30,5750	30,543	30,55	30,54	30,540	30,543	30,543	—
Lira sterlina . .	2355,100	2355,100	2360 —	2355,100	2358 —	2355,89	2356,690	2355,100	2355,100	—
Lira irlandese	1906 —	1906 —	1907 —	1906 —	1905 —	1905,87	1905,750	1906 —	1906 —	—
Corona danese .	169,750	169,750	169,80	169,750	169,75	169,73	169,720	169,750	169,750	—
E.C.U. . .	1380,850	1380,850	1382 —	1380,850	1380,65	1380,87	1380,900	1380,850	1380,850	—
Dollaro canadese .	1404,500	1404,500	1405 —	1404,500	1404,50	1404,35	1404,200	1404,500	1404,500	—
Yen giapponese .	7,537	7,537	7,54	7,537	7,53	7,53	7,537	7,537	7,537	—
Franco svizzero .	741 —	741 —	741,90	741 —	741,50	740,91	740,820	741 —	741 —	—
Scellino austriaco .	87,550	87,550	87,55	87,550	87,55	87,55	87,554	87,550	87,550	—
Corona norvegese . .	217,050	217,050	217,40	217,050	217,05	217,03	217,020	217,050	217,050	—
Corona svedese . .	216,670	216,670	216,60	216,670	216,60	216,70	216,730	216,670	216,670	—
FIM	296,580	296,580	296,50	296,580	296,50	296,54	296,500	296,580	296,580	—
Escudo portoghese	11,870	11,870	11,90	11,870	11,85	11,87	11,880	11,870	11,870	—
Peseta spagnola . .	10,950	10,950	10,97	10,950	10,80	10,95	10,953	10,950	10,950	—

Media dei titoli dell'11 settembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,750
» 6 % » » 1971-86 . . .	89,750
» 6 % » » 1972-87 .	88,350
» 9 % » » 1975-90 .	91 —
» 9 % » » 1976-91 . .	88,125
» 10 % » » 1977-92 . . .	97,950
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	90,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	100,850
» » » 1-6-1981/86 16 % .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,600
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84 .	99,975
» » » » 1-11-1982/84 . .	100,050
» » » » 1-12-1982/84 .	100,025
» » » » 1- 1-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 2-1983/85 . .	100,175
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100,475
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,675
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,475
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,275
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,450
» » » » 1-10-1982/86 .	101,350
» » » » 1-11-1982/86 .	101,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86 .	101,475
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,975
» » » » 1- 8-1983/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,050
» » » » 1-10-1983/86 .	100,100
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,275
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,275
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,075
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,350
» » » » 1-11-1983/87 .	99,875
» » » » 1-12-1983/87 .	100 —
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,250
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,100
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,175
» » » » 1-10-1983/88 .	101 —
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,675
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,750
» » » » 1-11-1983/90 .	101,100
» » » » 1-12-1983/90 .	101,250
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,200
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,250
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	99,500
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,500
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,150
» » » 17 % 1- 7-1985 . . .	101,350
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,500
» » » 16 % 1- 1-1986	100,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	94,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,650
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,250
» » » » 1983/90 11,50 %	99,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	1848,825
Marco germanico .	615,150
Franco francese .	200,320
Fiorino olandese .	545,225
Franco belga .	30,541
Lira sterlina . . .	2355,895
Lira irlandese . . .	1905,875
Corona danese . . .	169,735
E.C.U.	1380,870
Dollaro canadese . .	1404,350
Yen giapponese . .	7,537
Franco svizzero . .	740,910
Scellino austriaco .	87,552
Corona norvegese .	217,035
Corona svedese . .	216,700
FIM	296,540
Escudo portoghese	11,875
Peseta spagnola . .	10,951

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Padova, Rive d'Arcano, Fontaniva, Verbania, Ortonovo, Capo di Ponte e Campodarsego.

Con decreto 24 maggio 1984, n. 844, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnati nel catasto del comune di Padova al foglio n. 78, mappale 65½ (mq 180); al foglio n. 79, mappali 25¹/₃ (mq 26) e 25½ (mq 2.313) di complessivi mq 2.519, ed indicato nella planimetria rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 maggio 1984, n. 764, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno ex alveo rio Patocco, segnato nel catasto di Rive d'Arcano (Udine), al foglio n. 10, iscritto nel catasto dei terreni alla partita n. 4 «Acque pubbliche esenti da estimo», di mq 500, ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 novembre 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, con allegata relazione catastale dello stesso U.T.E. che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 maggio 1984, n. 785, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Fontaniva (Padova), al foglio n. 23, mappale 76 di mq 1.982 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 giugno 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 maggio 1984, n. 762, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno con porzione di fabbricato e delle opere su di esso ir stenti, segnati nel catasto del comune di Verbania (Novara), foglio n. 84, mappale 71 di complessivi mq 1.140, ed indicati ne planimetria rilasciata il 22 marzo 1983 in scala 1:1000 - 1:2(dall'ufficio tecnico erariale di Novara che fa parte integrai del citato decreto.

Con decreto 24 maggio 1984, n. 575, del Ministro dei lav pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato dis sto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tra di terreno e dei manufatti sopra insistenti, siti lungo il t rente Parmignola, segnati nel catasto del comune di Ortonc (La Spezia) al foglio n. 10, mappali 763 e 764; ed al foglio n. mappali 921 e 1091, di complessivi mq 2.467, ed indicati ne planimetrie rilasciate il 29 settembre 1981, in scala 1:2000 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia che fanno pa integrante del citato decreto.

Con decreto 24 maggio 1984, n. 761, del Ministro dei lav pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato dis sto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto del canale di derivazione del torrente Re, segnato catasto del comune di Capo di Ponte (Brescia), al foglio n. antistante il mappale 2661, di mq 84,65 ed indicato nell'estra di mappa rilasciato il 12 settembre 1983, in scala 1:1000 dall ficio tecnico erariale di Brescia che fa parte integrante del cit decreto.

Con decreto 15 giugno 1984, n. 251, del Ministro dei lav pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato dis sto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Cam darsego (Padova), al foglio n. 31, mappale 94½ di mq 45 ed in cato nell'estratto di mappa con allegato tipo di frazioname rilasciato il 22 settembre 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecn erariale di Padova, che fanno parte integrante del citato decre

(4694)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di esaminatore nella carriera direttiva, ruolo tecnico, della proprietà intellettuale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, c modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente «copertura finanziaria del decreto del Presidente della Rep blica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relai al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autono dei monopoli di Stato, nonché la concessione di migliorame economici al personale civile e militare escluso dalla contrai zione» in particolare l'art. 28-*ter*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 19 n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti econom al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 g gno 1983, n. 344, riguardante le norme risultanti dalla discipli prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il person dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Minis 25 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 19 registro n. 3 Presidenza, foglio n. 226, con il quale questo Mi stero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire cinq posti di esaminatore nella carriera direttiva del ruolo tecn della proprietà intellettuale;

Ravvisata la necessità, in relazione alle esigenze di servi di coprire i predetti cinque posti riservandoli a coloro che sc in possesso della laurea in ingegneria;

Visto il parere n. 12/75 del 17 giugno 1975 espresso da prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amm strazione sui programmi d'esame da adottare per i conco nella carriera direttiva del ruolo tecnico della proprietà tellettuale;

Visto il parere n. 10/79 del 3 dicembre 1979 espresso da seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica am nistrazione in merito all'inserimento del diritto comunita nella prova orale dei concorsi per l'accesso ed il passaggio a carriera direttiva di alcuni ruoli del Ministero dell'indust del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva, ruolo tecnico, della proprietà intellettuale, riservato a coloro che sono in possesso della laurea in ingegneria. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Dei suddetti cinque posti un sesto (pari a 0,83 = 1) è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata in possesso del suddetto diploma di laurea.

Il posto riservato, che non venisse coperto per mancanza di riservatari utilmente collocati in graduatoria, verrà conferito, nell'ordine, agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in ingegneria. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiliti dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'Università degli studi di Stato o legalmente riconosciuta e della data di conseguimento;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) coloro che intendono sostenere il colloquio facoltativo di lingua estera lo dovranno dichiarare nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata, con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

fondamenti di elettrotecnica e di elettronica;

nozioni generali sulle macchine termiche ed idrauliche.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

nozioni di diritto comunitario;

prova facoltativa di lingua estera a scelta del candidato tra il francese o l'inglese.

Art. 6.

Diario degli esami

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 23 e 24 novembre 1984, alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che supereranno la prova facoltativa di lingua verrà assegnato fino a un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano, far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle manzioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati esaminatori in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della proprietà intellettuale e conseguiranno la nomina a esaminatore previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova stesso.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori, che, nel termine stabilito, non avranno assunto regolare servizio, senza giustificato motivo, presso l'ufficio loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento annuo lordo corrispondente al settimo livello iniziale, oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto **1984**
Registro n. 6 Industria, foglio n. **354**

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . (provincia di . .) il . . . . e residente in . . c.a.p. . . . . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della proprietà intellettuale riservato a coloro che sono in possesso della laurea in ingegneria.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . via data

5) per quanto riguarda gli obblighi militari (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . (5);

8) di voler sostenere la prova facoltativa orale di lingua . . . (indicare francese o inglese).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . c.a.p. . tel. . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . (6)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . , con la qualifica di . ., presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(4696)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Messina della classe 1ª/*A* e Asti e Cagliari della classe 1ª/*B*, nonché dei comuni di Cagliari della classe 1ª/*A* e di Frosinone della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di Messina della classe 1ª/*A* e di Asti e Cagliari della classe 1ª/*B*, nonché dei comuni di Cagliari della classe 1ª/*A* e di Frosinone della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di prima e seconda classe, i segretari generali provinciali e vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, non oltre il 30 ottobre 1984, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 (settemila cinquecento) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale di versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquiennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di seconda classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe seconda indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 6 settembre 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(4721)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a quattro posti (elevati a undici) di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'amministrazione centrale del Tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 6/1984 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 29 agosto 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1984, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 245, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a quattro posti (elevati a undici) di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi dell'amministrazione centrale del Tesoro indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1982.

(4698)

R E G I O N I

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1984, n. **33.**

Incentivi a favore dei proprietari o conduttori, singoli o associati dei fondi ricadenti in zone collinari o montane che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 14 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

a seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi, singoli o associati, i cui terreni ricadono in zone collinari o montane che rivestano interesse ai fini del ripristino e della salvaguardia dell'ambiente per la ricostruzione del patrimonio faunistico, previsti dall'art. 6, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dall'art. 2, punto 6, della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge.

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle province.

Art. 2.
Criteri per la determinazione degli incentivi

Le province erogano un contributo a favore dei proprietari o conduttori dei fondi di cui al precedente art. 1, primo comma, idonei all'incremento della fauna selvatica ed in particolare delle seguenti specie:

starna;

pernice rossa;

coturnice;

lepre.

Il contributo è concesso per l'acquisto delle piante arbustive e delle sementi appartenenti alle seguenti specie: ribes, rovo, lampone, grano, saggina, sorgo, orzo, panico e miscugli equilibrati di specie appartenenti alle graminacee ed alle leguminose a diverso grado di maturazione. Il contributo può raggiungere l'entità massima del 100 per cento delle spese sostenute in relazione all'interesse faunistico delle zone interessate.

L'erogazione del contributo è subordinata all'impegno da parte del proprietario o conduttore del fondo a non procedere all'aratura dei terreni subito dopo la raccolta del prodotto; le stoppie e gli altri eventuali residui della trebbiatura o falciatura dovranno rimanere sul campo per tutto il successivo periodo invernale, come alimentazione di soccorso per la selvaggina durante la stagione più critica.

Il proprietario o conduttore del fondo deve inoltre impegnarsi a non adibire a pascolo i succitati terreni e a non fare uso di antiparassitari, anticrittogamici, diserbanti e fitofarmaci che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica.

Sono esclusi dal beneficio dell'incentivo i terreni ricompresi entro il perimetro dei centri privati di produzione di selvaggina e degli allevamenti di selvaggina che abbiano come finalità principale la produzione della carne.

Art. 3.
Vigilanza

La vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti al precedente art. 2 è esercitata dalle amministrazioni provinciali, anche in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato.

Art. 4.
Domanda

I proprietari, conduttori o possessori dei fondi di cui al precedente art. 1 che intendano beneficiare del contributo devono presentare domanda all'amministrazione provinciale competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:

certificato catastale della proprietà;

estratto di mappa delle particelle interessate all'intervento;

descrizione sommaria del luogo e del tipo di intervento che si intende effettuare.

Se il richiedente non è proprietario del fondo, ma ne beneficia in qualità di conduttore o possessore, alla domanda deve allegare il consenso scritto del proprietario.

Art. 5.
Revoca dei contributi

Qualora il proprietario, il possessore o il conduttore del fondo non adempia agli obblighi previsti dalla presente legge, l'amministrazione provinciale può procedere alla revoca del contributo.

Art. 6.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 70.000.000 in termini di competenza e di cassa, con l'iscrizione al cap. 8509 di nuova istituzione nel bilancio regionale, denominato « Incentivi a favore dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi ricadenti in zone collinari o montane che si impegnino al ripristino e alla salvaguardia dell'ambiente ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico » (tit. secondo, sez. 10, rubr. 44, cat. econ. 03). All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 6120 (elenco n. 2 allegato al bilancio, n. d'ord. 3).

Di conseguenza allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
Variazione in aumento:		
Cap. 8509	70.000.000	70.000.000
Variazione in diminuzione:		
Cap. 6120	70.000.000	70.000.000

Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà autorizzata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti della disponibilità che sarà prevista nel bilancio pluriennale della Regione al programma 6.15.2.01.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 agosto 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 2 luglio 1984 (atto n. 1240) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 agosto 1984.

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1984, n. **34.**

Integrazione della legge regionale 14 maggio 1982, n. 24. Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 14 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 12 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 24, è aggiunto il seguente terzo comma:

« La giunta regionale designata anche un funzionario medico di livello immediatamente inferiore, inquadrato negli stessi ruoli, con rapporto di lavoro a tempo pieno, il quale sostituisce quello di livello apicale in caso di assenza o impedimento ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 agosto 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 2 luglio 1984 (atto n. 1241) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 agosto 1984.

(4412)

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. **35.**

Istituzione dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali - I.R.R.E.S.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 16 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Denominazione

(1) E' istituito, ai sensi dell'art. 16 dello statuto regionale, l'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali - I.R.R.E.S., con sede in Perugia.

(2) L'Istituto ha personalità giuridica pubblica ed è regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Compiti

(1) L'Istituto ha il compito:

a) di svolgere studi, ricerche ed indagini sulle condizioni economiche, sociali e territoriali della Regione al fine di fornire elementi di conoscenza utili per gli atti della programmazione regionale;

b) di fornire la propria consulenza agli organi regionali su tutte le iniziative riguardanti la ricerca, di svolgere studi e ricerche da essi commissionati, partecipando anche ad attività comuni con gli uffici della Regione, con altri enti pubblici, associazioni e società a prevalente partecipazione pubblica;

c) di svolgere studi e ricerche nell'interesse degli enti locali, delle associazioni sindacali e degli altri soggetti indicati nell'art. 16 dello statuto regionale, secondo i criteri stabiliti nel regolamento interno dell'Istituto;

d) di attivare il dibattito culturale sulla ricerca economico-sociale e prendere opportune iniziative anche con la partecipazione di altri istituti di ricerca.

(2) Nell'ambito dei suoi programmi l'Istituto svolge la propria attività in autonomia scientifica.

(3) In relazione ai compiti di cui sopra l'Istituto cura:

1) la redazione di rapporti periodici a carattere monografico;

2) l'analisi, l'approfondimento e la diffusione dei dati del S.I.R.P.;

3) l'assistenza, relativamente alle metodologie, all'osservatorio sul mercato del lavoro e sulle professioni, all'osservatorio epidemiologico e a quant'altri la Regione intenderà costituire;

4) la pubblicazione dei dati e dei risultati delle ricerche, studi ed indagini effettuati, fornendoli agli enti locali, alle organizzazioni sindacali e, in genere, a chiunque ne faccia richiesta, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.

Art. 3.

Svolgimento dell'attività di ricerca

(1) L'Istituto svolge normalmente i propri compiti avvalendosi del personale assegnato funzionalmente dalla Regione; può altresì avvalersi della collaborazione di esperti di comprovata capacità o di organismi idonei allo scopo. Può anche utilizzare personale assunto a tempo determinato, in relazione a specifiche esigenze connesse a singoli progetti di ricerca e limitatamente al tempo necessario per l'espletamento di essi.

(2) L'attività di ricerca è svolta, altresì, mediante collegamenti costanti con l'Università e con altri istituti di ricerca regionali e nazionali.

Art. 4.

Organi dell'Istituto

(1) Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori dei conti.

(2) I predetti organi, nonché gli organi consultivi di cui allo art. 5, si rinnovano con la elezione del Consiglio regionale.

Art. 5.
Organi consultivi

(1) Sono organi consultivi dell'Istituto:

a) il comitato scientifico;
b) la conferenza consultiva.

Art. 6.
Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento

(1) Il consiglio di amministrazione è costituito da 12 membri, oltre il presidente, dei quali:

a) 6 membri eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a 4;
b) 2 membri, designati dall'unione regionale delle province umbre;
c) 4 membri, desingati dalla sezione regionale umbra dell'associazione nazionale comuni italiani.

(2) Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

(3) Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni trimestre o quando ne facciano richiesta sei consiglieri, con la indicazione dell'ordine del giorno.

(4) Le sedute del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente e sono valide con la presenza di almeno sette consiglieri.

(5) Salvo quanto previsto dal successivo articolo, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

(6) Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, il presidente del comitato scientifico e il direttore dell'Istituto.

Art. 7.
Consiglio di amministrazione: competenze

(1) Al consiglio di amministrazione compete:

a) eleggere il vice presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) nominare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, i componenti del comitato scientifico e, tra questi, il presidente;
c) deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno e le relative modificazioni;
d) deliberare, sentito il comitato scientifico e la conferenza consultiva, il programma annuale di attività di cui allo art. 13 nonché l'esecuzione di studi e ricerche non compresi in detto programma;
e) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) deliberare, sentito il comitato scientifico, la partecipazione dell'Istituto ed attività comuni con gli uffici regionali;
g) deliberare, sentito il comitato scientifico, la partecipazione dell'Istituto ad attività comuni con altri enti pubblici, associazioni e società a prevalente partecipazione pubblica e altri istituti di ricerca regionale, ed i relativi schemi di convenzione;
h) deliberare, sentito il comitato scientifico, l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni;
i) deliberare su ogni altro oggetto che interessi l'attività dell'Istituto.

Art. 8.
Presidente. Nomina e attribuzioni

(1) Il presidente dell'Istituto è eletto dal consiglio regionale. Nelle prime due votazioni occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti; nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza assoluta.

(2) Il presidente è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

(3) Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e della conferenza consultiva, predisponendone l'ordine del giorno.

(4) Compete inoltre al presidente:

a) sovraintendere all'attuazione del programma annuale di attività e delle ricerche e studi comunque deliberati, nonché alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
b) proporre al consiglio, sentiti il comitato scientifico ed il direttore, la partecipazione dell'Istituto alle attività comuni con gli uffici regionali o con altri enti pubblici, associazioni e società a prevalente partecipazione pubblica;
c) curare i rapporti con gli organi della Regione;
d) presentare annualmente al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta dall'Istituto, con allegata relazione del comitato scientifico.

(5) In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal vice presidente.

Art. 9.
Comitato scientifico

(1) Il comitato scientifico è composto da sette studiosi ed esperti nelle discipline interessate alla programmazione. Alle sue riunioni sono invitati il presidente dell'Istituto e il direttore.

(2) Il comitato scientifico è convocato dal suo presidente o su richiesta del presidente dell'Istituto.

(3) Al comitato scientifico compete:

a) esprimere i pareri di cui alle lettere *d*), *f*), *g*) e *h*) dell'art. 7;
b) contribuire con pareri e proposte alla formulazione e attuazione del programma di attività e dei progetti in cui esso si articola;
c) presentare annualmente una relazione contenente valutazioni sull'attività di ricerca dell'Istituto da allegare alla relazione di cui alla lettera *d*), quarto comma, dell'art. 8;
d) esprimere il parere su ogni altra materia afferente al contenuto e al metodo degli studi e delle ricerche, che sia ad esso sottoposto dal presidente e dal consiglio di amministrazione.

Art. 10.
Collegio dei revisori dei conti

(1) Il collegio dei revisori dei conti è composto:

a) dal presidente, designato dal consiglio regionale;
b) da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale con voto limitato.

(2) Il collegio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

(3) Al collegio dei revisori dei conti compete:

a) controllare la regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto;
b) verificare la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;
c) presentare semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'andamento amministrativo e contabile dell'Istituto;
d) assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 11.
Conferenza consultiva
Composizione, funzionamento e competenze

(1) La conferenza consultiva è composta, oltre che dal presidente dell'Istituto e dai membri del consiglio di amministrazione da rappresentanti dei seguenti organismi:

Università degli studi di Perugia;
Unione regionale delle C.C.I.A.A.;
Confederazioni regionali maggiormente rappresentative dei sindacati dei lavoratori;
Associazioni regionali maggiormente rappresentative degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, degli imprenditori e della cooperazione;
Ufficio regionale dell'I.S.T.A.T.;
Sviluppumbria;
E.S.A.U.

(2) Il presidente dell'Istituto, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione invita gli organismi di cui sopra a designare i propri rappresentanti, fissando un termine non superiore a novanta giorni, entro il quale devono pervenire le designazioni.

(3) Trascorso il termine di cui al precedente comma, il consiglio di amministrazione, sulla base delle designazioni pervenute, dichiara costituita la conferenza consultiva.

(4) Possono far parte della predetta conferenza rappresentanti di altri enti, istituti, aziende, associazioni, uffici dell'amministrazione statale, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

(5) La conferenza consultiva è convocata in sessione ordinaria dal presidente dell'Istituto per l'esercizio delle competenze di cui al punto *d*) dell'art. 7.

(6) E' convocata, inoltre, su richiesta del consiglio di amministrazione.

(7) La conferenza consultiva adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei votanti.

(8) Alla conferenza compete esprimere, oltre al parere sul programma annuale di attività, raccomandazioni per l'indirizzo dell'attività dell'Istituto.

Art. 12.
Direttore

(1) Il direttore dell'Istituto è nominato dalla giunta regionale, sentiti il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico.

(2) Il direttore può essere scelto tra il personale regionale appartenente alla più elevata qualifica funzionale dirigenziale, ovvero al di fuori del personale del ruolo unico regionale con rapporto di lavoro regolato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

(3) Nel secondo caso il trattamento economico del direttore non potrà essere superiore al livello retributivo determinato per il direttore generale, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 maggio 1975, n. 70, con riferimento all'allegato 2, lettera C/3, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.

(4) L'incarico di direttore è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio e professione.

(5) Al direttore compete:

a) organizzare, coordinare e dirigere l'attività di studio e di ricerca;

b) dirigere l'attività dei servizi e del personale;

c) curare l'attuazione del programma annuale di attività e delle ricerche, nonché amministrare gli stanziamenti di bilancio dell'Istituto;

d) proporre al presidente, per le determinazioni di competenza del consiglio di amministrazione, l'affidamento a soggetti esterni di studi e ricerche;

e) partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico.

Art. 13.
Programma di attività e bilancio

(1) Il programma annuale determina il piano degli studi e delle ricerche dell'Istituto sulla base delle linee di attività di programmazione e ricerca fissate dal piano regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali e dentro i limiti di spesa previsti nel bilancio pluriennale della Regione.

(2) Il presidente dell'Istituto, d'intesa con il direttore, predispone il progetto di programma e lo sottopone al parere del comitato scientifico e della conferenza consultiva.

(3) Il predetto programma ed il bilancio annuale sono deliberati dal consiglio di amministrazione e trasmessi, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, alla giunta regionale entro il 1° settembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.

(4) Le modificazioni al programma che si rendessero necessarie nel corso della sua esecuzione, sono predisposte, deliberate ed approvate con la stessa procedura di cui ai precedenti commi.

(5) Il conto consuntivo è trasmesso alla giunta regionale entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui è riferito, unitamente alla relazione di cui alla lettera *d*), quarto comma, dell'art. 8.

Art. 14.
Controllo sugli atti dell'Istituto

(1) I seguenti atti dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento:

programma di attività e sue modificazioni;
bilancio preventivo;
conto consuntivo;
regolamento interno di funzionamento;
deliberazioni di nomina o costituzione degli organi consultivi;
regolamento del personale di cui al successivo art. 17.

(2) Il consiglio regionale, in sede di approvazione del programma di attività, detta direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto anche con riferimento ad impegni pluriennali.

(3) Per tutti gli altri atti amministrativi dell'Istituto la giunta regionale è responsabile di fronte al consiglio regionale del rispetto delle direttive da questo impartite.

Art. 15.
Scioglimento e decadenza degli organi

(1) Il consiglio di amministrazione dell'Istituto può essere sciolto ed uno o più dei suoi componenti possono essere dichiarati decaduti per gravi violazioni di legge dello statuto dello Istituto, con decreto motivato dal presidente della giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.

(2) Con lo stesso procedimento e per gli stessi motivi il presidente della giunta regionale dichiara la decadenza del presidente dell'Istituto.

(3) La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a meno di due terzi comporta di diritto la decadenza del consiglio di amministrazione.

(4) In caso di scioglimento o decadenza, il presidente della giunta, previa deliberazione della stessa, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 16.
Gestione economico-finanziaria

(1) La gestione economico-finanziaria dell'Istituto è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.

Art. 17.
Struttura operativa e gestione funzionae del personale

(1) La struttura operativa dell'Istituto è ordinata nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, la quale ne determina la dotazione organica e le modalità di assegnazione funzionale del personale.

(2) Tale struttura dipende funzionalmente dagli organi secondo le norme del regolamento interno.

(3) Il regolamento di cui al comma precedente definisce, oltre all'eventuale articolazione della struttura secondo i criteri generali stabiliti dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici, le modalità della partecipazione dei dirigenti e dei ricercatori all'impostazione e conduzione degli studi, ricerche e programmi, in modo da garantire la piena collaborazione interdisciplinare del personale, anche attraverso la costituzione di gruppi di ricerca in collegamento con l'Università e le altre istituzioni per la ricerca.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.
Inquadramento nel ruolo regionale del personale C.R.U.R.E.S.

(1) Il personale inquadrato alla data del 31 dicembre 1983, nel ruolo organico del Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali - C.R.U.R.E.S., di cui alla legge regionale 8 marzo 1972, n. 2, è inquadrato, a domanda, nel ruolo regionale, nella qualifica funzionale corrispondente alla posizione di provenienza, secondo la tabella di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

(2) Per lo stato giuridico e il trattamento economico si osservano le norme contenute nella predetta legge regionale numero 46/1983.

(3) La domanda di cui al primo comma deve essere presentata alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.
Norma finanziaria

(1) La Regione concorre nelle spese di funzionamento dello Istituto regionale di ricerche economiche e sociali con l'assegnazione di personale come stabilito al precedente art. 17 e con contributi finanziari la cui entità sarà annualmente stabilita con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, entro i limiti degli stanziamenti previsti nel programma operativo 1.09.2.02. del bilancio pluriennale della Regione.

(2) La descrizione del cap. 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è così modificata: « Contributo della Regione per il funzionamento dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali ».

Art. 20.
Norma finale

(1) Fino all'elezione degli organi, secondo le norme della presente legge, restano in carica a tutti gli effetti gli organi attuali.

(2) Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione predispone l'adeguamento dello attuale statuto.

(3) Lo statuto dell'Istituto e le successive eventuali modifiche, sono deliberate dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed inviate alla giunta regionale che, col suo parere, le sottopone all'approvazione con atto amministrativo, da parte del consiglio regionale.

Art. 21.
Abrogazione

(1) La legge regionale 8 marzo 1972, n. 2, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 13 agosto 1984

MALIZIA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 *luglio* 1984 (*atto n.* 1247) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1984.

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. 36.

Soppressione della contribuenza di cui agli articoli 10 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, già di competenza dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni ed attribuita alla regione dell'Umbria con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 16 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con effetto dal 1° gennaio 1985 la contribuenza di cui agli articoli 10 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni — già di competenza dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni e attribuita alla regione dell'Umbria con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 — è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 13 agosto 1984

MALIZIA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 *luglio* 1984 (*atto n.* 1249) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1984.

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. 37.

Interventi straordinari finanziari a sostegno ed integrazione della profilassi e della lotta nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 16 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Umbria, ad integrazione e sostegno della azione sanitaria di profilassi e di lotta nei confronti delle malattie infettive ed infestive degli animali di particolare gravità e di spiccata diffusione, interviene con contributi di carattere straordinario per il risanamento degli allevamenti colpiti.

Art. 2.
Destinatari

Destinatari dei contributi di cui alla presente legge sono:

a) gli allevatori per compensare la diferenza fra costi e ricavi conseguente a perdite subite per l'eradicazione di focolai delle malattie di cui all'art. 1, nel caso in cui non sono previste dalla vigente normativa sanitaria indennità di abbattimento;

b) le unità locali socio-sanitarie per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di specifici e straordinari piani di profilassi e lotta per le malattie di cui all'art. 1.

I contributi indicati nella lettera *A*) sono erogati ad organismi di macellazione qualora gli stessi abbiano provveduto al ritiro presso gli allevatori — al prezzo ufficiale di listino del tempo — degli animali da macellare in attuazione di misure di protezione nei confronti delle infezioni oggetto della presente norma, con relativo stoccaggio e deposito dei prodotti.

Art. 3.
Ammissione al contributo

Al verificarsi di un epizoozia che presenti le caratteristiche di cui all'art. 1, l'U.L.S.S. territorialmente competente, richiede alla giunta regionale l'adozione dei provvedimenti di cui alla presente legge.

La giunta regionale, qualora l'episodio infettivo e diffusivo presenti i caratteri di particolare gravità e di spiccata diffusione, con proprio provvedimento individua:

1) la zona colpita ed il patrimonio zootecnico interessato;

2) il danno subito dagli allevatori e l'ammontare del contributo pro-capite o per allevamento;

3) i destinatari del contributo regionale e le modalità di erogazione;

4) la misura del contributo alle U.L.S.S. per gli interventi straordinari, atti ad evitare il diffondersi delle infezioni.

Art. 4.
Finanziamento

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 120.000.000 in termini di competenza e di L. 50.000.000 in termini di cassa, da imputare al cap. 2325, di nuova istituzione, denominato: « Contributi della regione per il risanamento degli allevamenti colpiti da malattie infettive e diffusive ».

All'onere di cui al primo comma si fa fronte con lo stesso stanziamento, appositamente previsto nel fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione del bilancio per l'anno 1984 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. ordine 8), al quale vengono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 6120 (in diminuzione)	L. 120.000.000	50.000.000
Cap. 2325 (in aumento)	L. 120.000.000	50.000.000

Art. 5.
Norma transitoria

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adotta apposito provvedimento in conformità al precedente art. 3, in favore degli organismi di macellazione che hanno provveduto, a seguito del decreto del Presidente della giunta regionale 31 gennaio 1984, n. 1, relativo al vuoto sanitario degli allevamenti già interessati all'epizoozia pestosa nell'estate del 1983, al ritiro della produzione dei reparti sani con successiva macellazione, stoccaggio, deposito e graduale immissione sul mercato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 13 agosto 1984

MALIZIA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 luglio 1984 (atto n. 1267) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 1984.

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. 38.
Funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 61 del 16 agosto 1984*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Sede e mezzi

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale assegna a ciascun gruppo costituito secondo quanto previsto dall'art. 40, secondo comma, dello statuto regionale ed in conformità del regolamento interno, una sede proporzionata alla sua consistenza numerica.

L'allestimento e l'arredamento di tali sedi riservate ai gruppi consiliari, nonchè il riscaldamento, l'illuminazione e la pulizia sono a carico del bilancio del consiglio regionale conformemente a quanto si provvede per gli altri uffici.

L'ufficio di presidenza, inoltre, mette a disposizione dei gruppi, in relazione alla loro consistenza numerica, una o più macchine da scrivere ed uno o più telefoni interni collegati al centralino con possibilità di conversazioni limitatamente all'Umbria.

Per conversazioni fuori del territorio regionale l'ufficio di presidenza mette a disposizione un telefono diretto assumendosi l'onere del solo canone di noleggio.

Art. 2.
Contributi

Per il funzionamento dei gruppi viene corrisposto un contributo fisso da erogarsi mensilmente con mandato intestato ai presidenti dei gruppi consiliari rappresentato:

a) da una quota di L. 800.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza;

b) da una quota di L. 250.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo, oltre il primo.

Art. 3.
Personale

I gruppi si avvalgono di segreterie di supporto tecnico-amministrativo, i cui organici non possono eccedere:

due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;

tre unità per i gruppi da quattro a sei consiglieri;

quattro unità per i gruppi da sette a otto consiglieri;

cinque unità per i gruppi da nove a dodici consiglieri;

sei unità per i gruppi di oltre dodici consiglieri.

I responsabili delle predette segreterie rivestono livello funzionale non superiore all'ottavo, il restante personale livello non superiore al sesto.

La dotazione organica delle segreterie dei gruppi, nei limiti di cui al primo comma, è determinato con deliberazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio. Di tale dotazione si terrà conto nella determinazione delle dotazioni organiche degli uffici regionali di cui all'art. 58 della legge regionale sul « Nuovo ordinamento degli uffici regionali » approvata con deliberazione consiliare 17 luglio 1984, n. 1280.

Per quanto attiene all'assegnazione e alla revoca del personale alle predette segreterie, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 55 della legge regionale sopra riportata.

Il contributo di cui all'art. 2 della presente legge è integrato, secondo quanto previsto all'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1981, n. 76.

Art. 4.
Controlli

I presidenti dei gruppi consiliari sono tenuti a presentare annualmente all'ufficio di presidenza entro il mese di febbraio una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente secondo uno schema di articolazione fissato nell'allegata tabella *A* che forma parte integrante della presente legge.

L'ufficio di presidenza allega tale nota al bilancio del consiglio regionale.

Il mancato adempimento di tali prescrizioni determina la sospensione della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge.

Art. 5.
Norma abrogata

E' abrogata la legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11, e successive modificazioni.

Art. 6.
Oneri finanziari

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sulle spese generali di funzionamento del consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 13 agosto 1984

MALIZIA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 marzo 1984 (atto n. 1166) e in data 17 luglio 1984 (atto n. 1283) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 agosto 1984.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. **39**.

Contributi a titolo di indennizzo per i danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 16 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione eroga contributi a titolo di indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica e inselvatichita alle coltivazioni agrarie tipiche di pieno campo e al patrimonio zootecnico nella misura, nei limiti e con le modalità previste ai successivi articoli.

L'indennizzo di cui alla presente legge ha carattere integrativo di analoghe provvidenze eventualmente concesse allo stesso livello da altri enti o associazioni.

Art. 2.

Danni indennizzabili nei territori protetti: parchi, oasi, zone di riserva integrale, zone di ripopolamento e cattura

Nei territori compresi entro il perimetro delle aree adibite a parchi dal piano urbanistico territoriale, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di riserva integrale di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, i danni provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita al patrimonio zootecnico e alle produzioni agricole sono indennizzabili fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.

Danni indennizzabili nei territori non protetti

Sono indennizzabili i danni provocati da lupi, cinghiali e cani inselvatichiti negli ambiti territoriali non soggetti a vincolo di protezione di cui all'art. 2.

I danni al patrimonio zootecnico sono indennizzabili fino al 100 per cento qualora si verifichino nella zona faunistica del rilievo appenninico, individuata dal piano faunistico regionale e così delimitata:

ad est, dal confine regionale con la regione Marche;

ad ovest, dal tratto della strada statale n. 3 « Flaminia » che va dal passo di Scheggia al ponte sul fiume Nera a Terni;

a sud, dai fiumi Nera e Velino e dal confine regionale con la regione Lazio.

Nel restante territorio della Regione i danni al patrimonio zootecnico sono indennizzabili fino al 70 per cento.

I danni alle colture agricole provocati dal cinghiale sono indennizzabili fino al 70 per cento in tutto il territorio regionale, a condizione che interessino una quantità di prodotto superiore al 20 per cento di quello totale stimabile delle colture in atto interessate.

Art. 4.

Valutazione dei danni alle colture agricole

I danni alle colture agricole sono liquidati con riferimento al valore finale delle colture in atto, determinato sulla base del primo prezzo del nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati, al netto delle diminuite spese necessarie a conseguirle.

Art. 5.

Valutazione dei danni al patrimonio zootecnico

Il valore del patrimonio zootecnico danneggiato è determinato sulla base dei prezzi indicati nella mercuriale provinciale vigente all'epoca del danno.

Nel caso di animali giovani di allevamento il prezzo indicato nella mercuriale per capi di prima qualità è aumentato nella misura del 10 per cento.

I danni provocati ad animali adulti da allevamento — oltre sei mesi di età per ovini e caprini, oltre diciotto mesi di età per bovini ed equini — sono indennizzati previa ricostituzione del patrimonio danneggiato; qualora il danno riguardi un numero di ovini e caprini adulti inferiore al 20 per cento della normale consistenza del gregge, l'indennizzo può essere concesso indipendentemente dalla ricostituzione del patrimonio danneggiato.

L'importo dell'indennizzo è diminuito dell'eventuale valore residuo degli animali danneggiati.

Nei territori ricadenti negli ambiti di cui all'art. 2 è altresì corrisposto un indennizzo fino al 100 per cento, su attestato del veterinario dell'U.L.S.S. competente, per compensare la riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del danneggiamento, nell'eventualità di ferimento che non comporti l'abbattimento del capo.

Nel caso in cui il danno sia prodotto dal lupo, l'indennizzo è escluso qualora il selvatico che l'ha determinato sia stato ucciso.

Art. 6.

Delega di funzioni e rapporti finanziari

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle amministrazioni provinciali.

All'inizio di ciascun esercizio finanziario, la giunta regionale provvede al riparto dei fondi di cui all'art. 9 tra le amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni in ragione, rispettivamente, dei 3/5 e 2/5 dello stanziamento regionale.

La giunta regionale provvede trimestralmente all'assegnazione dei finanziamenti, disponendo l'erogazione previa rendicontazione analitica dei pagamenti effettuati.

La giunta regionale può disporre variazioni al riparto di cui al secondo comma per far fronte a situazioni eccezionali che interessino una singola provincia.

Art. 7.

Procedura per la denuncia dei danni e per la domanda di indennizzo

La denuncia dei danni deve essere presentata dettagliatamente contestualmente alla domanda per l'indennizzo entro il secondo giorno non festivo successivo alla rilevazione del danno stesso da parte dell'interessato, all'amministrazione provinciale competente per territorio.

L'amministrazione provinciale provvede tempestivamente all'accertamento e alla valutazione dei danni, avvalendosi anche del servizio comprensoriale agricolo della giunta regionale territorialmente competente per quanto riguarda i danni alle colture agricole e dell'U.L.S.S. territorialmente competente per quanto riguarda i danni al patrimonio zootecnico, dando altresì comunicazione della denuncia di danno al servizio faunistico regionale.

La liquidazione degli indennizzi è disposta sentita la consulta provinciale di cui all'art. 31, secondo comma, della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

La giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, provvede ad indicare le modalità per la presentazione della domanda di indennizzo e la denuncia dei danni.

Art. 8.

Integrazione del secondo comma dell'art. 31 *della legge regionale* 3 *gennaio* 1980, *n.* 1

Al secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, è aggiunto il seguente periodo:

« Nella consulta devono in ogni caso essere rappresentate le organizzazioni agricole, le associazioni naturalistiche e le associazioni venatorie maggiormente rappresentative ».

Art. 9.

Norma finanziaria

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è disposto, per l'anno 1984, lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 4196, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1984, denominato: « Fondo per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alle coltivazioni agricole e al patrimonio zootecnico, nonchè per le spese di funzionamento relative all'esercizio della delega da parte delle province ».

Per lo svolgimento da parte delle amministrazioni provinciali delle funzioni amministrative loro delegate con la presente legge la giunta regionale — con il provvedimento di cui al precedente art. 6, secondo comma — è autorizzata ad attribuire alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma fino al massimo del 10 per cento dello stanziamento di cui al comma precedente.

All'onere di cui al primo comma si fa fronte come segue:

a) quanto a lire 200 milioni con l'apposita quota del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1984 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio n. d'ordine 10);

b) quanto a lire 100 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 4190, voce 6260 dello stesso bilancio.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 4196	L. 300.000.000	300.000.000
In diminuzione:		
Cap. 4190	L. 100.000.000	100.000.000
Cap. 6120 . . .	L. 200.000.000	—
Cap. 6140 (fondo di riserva, di cassa)	L. —	200.000.000
Totali . .	L. 300.000.000	300.000.000

Per gli anni dal 1985 in poi l'entità della spesa da autorizzare per gli interventi previsti dalla presente legge sarà determinata con legge annuale di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, entro i limiti della previsione di cui al programma operativo 6.15.2.01 del bilancio pluriennale 1984-86.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 13 agosto 1984

MALIZIA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 *luglio* 1984 (*atto n.* 1286) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *agosto* 1984.

(4485)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100842540)